

## **ACCORDO**

**(ai sensi dell'art. 8, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con  
modificazioni nella legge 24 giugno 2013 n.71)**

tra

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila (di seguito anche USRA), in  
persona del Responsabile, dott. Paolo Aielli,

e

il Ministero della Difesa, rappresentato dal Col. Massimo Iacobucci Comandante  
pro-tempore del 9° Reggimento alpini di L'Aquila, a tal uopo delegato dallo Stato  
Maggiore dell'Esercito

### **PREMESSO**

che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 67-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,  
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, sono istituiti due Uffici  
speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui  
restanti comuni del cratere;

che il Responsabile dell'Ufficio speciale della Città dell'Aquila ha manifestato  
l'esigenza di proseguire le attività inerenti la demolizione degli edifici pubblici e la  
conseguente selezione e trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali  
prodotti; completare le attività in corso nel sito di Pontignone (Cava ex Teges) per la  
realizzazione del progetto di ripristino ambientale del sito; dare attuazione all'accordo di  
programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune  
dell'Aquila e perseguire l'obiettivo del recupero e della riqualificazione ambientale del sito  
di Pontignone (Cava ex Teges); gestire il sistema di controllo della tracciabilità delle macerie  
pubbliche e rifiuti in atto;

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con  
modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n.71, per garantire la prosecuzione delle attività  
volte alla rimozione delle macerie nei territori della Regione Abruzzo, conseguenti al sisma  
del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati  
dai Comuni, dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di  
demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da

interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;

che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, ai fini sopraindicati, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila sottoscrive con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese;

che, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, la demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali e che, a tale scopo, i predetti Uffici speciali sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute;

### **CONSIDERATO**

la necessità e l'urgenza di completare gli interventi di demolizione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma e le conseguenti attività di rimozione e di trasporto delle macerie, per consentire il ripristino di condizioni di normalità;

l'assoluta esigenza, in un contesto di così grave severità economico-finanziaria, di contenere la spesa relativa alla ricostruzione entro i limiti imposti dalla disponibilità delle risorse pubbliche all'uopo destinate;

### **VISTO**

l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie e, in particolare, il comma 4 che dispone la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012, ai sensi dell'articolo 67-quinquies, comma 2, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché l'art.1, commi 7, 8, 9, e 10, della predetta OPCM, secondo cui sono poste in capo, tra gli altri enti, all'Esercito Italiano, le attività inerenti la gestione delle macerie pubbliche, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili;



Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono di sottoscrivere, ai sensi del menzionato articolo 8 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n.71, il presente accordo, al fine di consentire gli interventi sugli edifici pubblici in argomento e svolgere le attività di demolizione e trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali prodotti, e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2**

L'oggetto del presente Accordo è costituito dagli interventi di completamento delle attività di demolizione e trasporto, sospese dal 1° gennaio 2013, nel territorio del Comune dell'Aquila, relative alla Palazzina "D" e alla Palazzina "U" (torre piezometrica) della Caserma "Pasquali" dell'Esercito Italiano, S.S.80 n.1

### **Articolo 3**

1. All'attuazione degli interventi provvede l'Esercito Italiano (EI), mediante l'impiego di risorse umane, mezzi e dotazioni strumentali, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 8, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71.

2. Sarà cura e onere dell'USRA predisporre le necessarie procedure per la verifica preliminare della presenza di amianto, attraverso l'impiego delle ditte già coinvolte nella correlata convenzione sottoscritta da questo Ufficio in data 14.05.2013, secondo il protocollo già condiviso e sperimentato. Per quanto precede, l'eventuale presenza di amianto comporterà l'esecuzione dei citati interventi mediante ditta in possesso dei requisiti previsti in materia di "rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate" in ragione dell'attuale articolato normativo vigente in materia (L.257/92, D.P.R. 8/08/1994, D.Lgs.81/08, D.Lgs.152/2006, Delibera n.1 del 30/03/2004 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, D.M. 5/02/2004).



3. Gli oneri sostenuti e documentati per l'attuazione degli interventi da parte dell'Esercito Italiano sono rimborsati, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del successivo articolo 9.

#### Articolo 4

1. L'importo complessivo per l'attuazione degli interventi è stimato in **169.205,40 euro** salvo fabbisogni aggiuntivi secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.

2. La quantificazione è stata fatta sulla scorta dei costi parametrici concordati dalle parti al tavolo di coordinamento convocato presso il 6° reggimento Genio pionieri tenutasi a Roma il 02/04/2013, e delle quantità comunicate dall'EI (6° reggimento genio pionieri) come specificato nell'Allegato B – Computo metrico estimativo dell'intervento – trasmesso dal 9° reggimento alpini e sintetizzato nella successiva Tabella 1.

INTERVENTI	DEMOLIZIONE		
	Quantità in tonnellate	Costo parametrico €/t	IMPORTO
1. Completamento interventi di demolizione della Caserma "Pasquali" dell'Esercito Italiano, sita in S.S.80 n.1: - Palazzina "D" (pavimentazione piano terra e fondamenta) - Palazzina "U" (torre piezometrica)	3.444,00	18 €/t	61.992,00 €
INTERVENTI	TRASPORTO		
	Quantità in tonnellate	Costo parametrico €/t	IMPORTO
2. Trasporto delle macerie complessive relative all'abbattimento della Palazzina "D" ed "U" della torre piezometrica della Caserma "Pasquali" dell'Esercito Italiano, S.S.80 n.1	10.912,60	9 €/t	107.213,40 €
<b>TOTALE</b>			<b>169.205,40 €</b>

**Tabella 1. Stima di quantitativi e importi per le attività di demolizione e trasporto.**

#### Articolo 5

1. Su richiesta dell'USRA, l'EI ha provveduto a formulare la stima dei quantitativi ancora da demolire (di cui al punto 1. della Tabella 1) per garantire il completamento delle operazioni di demolizione, e quella relativa ai quantitativi

complessivi di macerie da trasportare (di cui al punto 2. della Tabella 1) presso il sito di Pontignone (Cava ex Teges).

2. Su richiesta dell'USRA, l'EI ha provveduto a formulare la stima degli oneri per l'attuazione degli interventi, in relazione all'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione, preventivate come occorrenti alla realizzazione degli interventi medesimi.

3. L'importo complessivo da finanziare, relativo all'attuazione dei presenti interventi, sarà calcolato dall'USRA sulla scorta dei costi parametrici concordati dalle parti, come specificato al co.2 dell'articolo 4.

4. L'effettivo importo da corrispondere all'EI verrà calcolato da USRA sulla scorta delle quantità reali pesate presso il sito di Pontignone (Cava ex Teges), in contraddittorio con i rappresentanti dell'EI, e comunicate all'USRA da A.S.M S.p.A.


5. Eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto all'importo di spesa stimato, per oneri imprevisi e/o imprevedibili in sede di pianificazione iniziale, fino ad un massimo del 10%, dovranno essere tempestivamente sottoposti all'accettazione dell'USRA, che si riserva di indicare le modalità da attuare ai fini dell'acquisizione della fornitura dei beni e/o servizi occorrenti.

6. L'USRA esegue il controllo dell'avvenuta realizzazione dei lavori in seguito al verbale di fine lavori consegnato dall'EI.

7. L'EI ai sensi della normativa vigente, individuerà tutte le figure necessarie allo svolgimento dei lavori: il coordinamento, la direzione e il controllo all'interno del cantiere della Caserma "Pasquali".

8. L'EI si impegna, a comunicare anticipatamente all'USRA l'organizzazione del lavoro per permettere:

- la pianificazione complessiva dell'intervento;
- il coordinamento del lavoro da compiere in stretta collaborazione con l'A.S.M. S.p.A., l'ASL e l'ARTA, incaricate di svolgere il lavoro di competenza ai sensi della convenzione sottoscritta il 14 maggio 2013, con cui



verrà stabilito un protocollo operativo per garantire la non interferenza delle lavorazioni delle “ditte” contemporaneamente impegnate nell’area di cantiere.

9. L’EI si impegna, altresì, a comunicare all’USRA lo stato di avanzamento degli interventi e i relativi oneri per consentire la verifica dell’andamento della spesa rispetto agli impegni concordati e alla tempistica indicata, e permettere all’USRA di compiere il monitoraggio di sua competenza.

10. La rendicontazione delle spese verrà presentata dall’EI all’USRA alla conclusione dell’intervento, secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

#### **Articolo 6**

1. Il rimborso degli oneri per l’attuazione degli interventi è disposto dall’USRA entro 30 giorni, a conclusione delle attività, previa comunicazione di fine lavori e verifica della regolarità contabile della documentazione prodotta.

2. Il rimborso sarà effettuato tramite apposito versamento in Tesoreria a seguito di specifica comunicazione effettuata all’USRA da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito – Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria. Sarà cura dell’USRA informare con immediatezza dell’avvenuto ristoro degli oneri in argomento.

#### **Articolo 7**

Il personale dell’EI, impiegato nell’attuazione degli interventi, è coperto da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con conseguente manleva per l’Ente richiedente il servizio (USRA) da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Articolo 8**

1. Il presente accordo si intende adempiuto con la consegna dei lavori e con l’avvenuto rimborso degli oneri sostenuti nei termini previsti.

2. Tutte le lavorazioni e gli interventi oggetto del presente Accordo dovranno essere terminate entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.

#### **Articolo 9**

Gli oneri derivanti dal presente Accordo, pari a **169.205,40 euro** o dal maggior importo determinato ai sensi del precedente articolo 5, sono assicurati a

valere sulle risorse comma 6 dell'art.8 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71

### Articolo 10

Ferma la cognizione dell'Autorità giudiziaria competente ai sensi di legge, per le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le parti si impegnano ad esperire preventivamente ogni utile tentativo di accordo bonario.

**07 APR. 2014**

Per l'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione de L'Aquila

Dott. Paolo Aielli  
  


Per il Ministero della Difesa

Col. f.(alp.) t.ISSMI Massimo Iacobucci  
